

Azienda agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. s.a.s.	Azienda agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. s.a.s. Località Narbonis - S.P. San Gavino-Pabillonis Km. 5,000 09037 San Gavino Monreale (SU)	Revisione: 0/2024 Data: 04/12/2024 Pagine: 1/1
--	--	--

**Riesame per rinnovo
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 11/2015**
*(Determinazione Provincia Medio Campidano n° 20 DEL 10/06/2015
Proposta n° 709 del 08/06/2015 - Reg. Gen. n° 524)*
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

SCHEDA 1

Allegato 1I -1m

Autorizzazione Integrata Ambientale

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 10/06/2015
PROPOSTA N° 709 DEL 08/06/2015 - REGISTRO GENERALE N° 524

OGGETTO: *Autorizzazione Integrata Ambientale - Soc. Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. S.a.s. di S. Gavino Monreale (VS).*

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA - AMBIENTE

Visti:

- il D. Lgs. 03.04.2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii.;
- la L. 19.12.2007, n.243, “Conversione in legge con modificazioni del D. L. 30.10.2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie”;
- il Decreto Interministeriale 24.04.2008, concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n.59, recante attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento”;
- la Deliberazione G. R. 10.12.2008, n.69/25, “Disciplina regionale degli scarichi”, pubblicata nel Supplemento straordinario al B.U.R.A.S. n.6 del 19.02.2009;
- il D. Lgs. 04.03.2014, n.46, “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE”;
- il D. Lgs. n.128/2010, modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 03.04.2006, n.152, recante disposizioni in materia ambientale a norma dell'art.12 della L. 18.06.2009, n.69;
- la L. R. n.4/2006, art.22, commi 3 e 8, che individua la Provincia quale Autorità Competente al rilascio delle A.I.A.;
- la L. R. 12/06/2009, n.9, relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”;
- l'istanza della società Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. S.a.s., con impianto e con sede legale ubicate nel Comune di San Gavino Monreale (VS), Loc. Narbonis, S.P. San Gavino - Pabillonis Km.5,00, con la quale chiede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione di un impianto di attività di allevamento intensivo di suini di cui al punto 6.6 c), come da allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n.152/2006 modificato dal D. Lgs. n.128/2010;

Preso atto che:

- con propria comunicazione prot. n.392 P del 15/01/2015, la Provincia ha notificato alla società Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. S.a.s. ed agli Enti interessati, la data di avvio del procedimento, i nominativi dei responsabili della procedura amministrativa (Provincia) e la sede dell'ufficio per la consultazione degli atti da parte del pubblico ai sensi della L. 07.08.1990, n.241;
- in data 31/03/2015, prot. n.3441 ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., l'A.R.P.A. Sardegna ha inviato alla Provincia il proprio parere di competenza risultato favorevole, *sub condizione* del rispetto delle indicazioni contenute nel parere medesimo;
- la convocazione della Conferenza dei Servizi per la data 09/04/2015, prot. n.3701 P, è stata trasmessa dalla Provincia agli Enti competenti, ai sensi del D. Lgs. n.128/2010, della L. n.241/1990 e ss. mm. e ii., della L. R. n.4/2006 e del D. Lgs. n.152/2006;
- la Conferenza dei Servizi decisoria si è svolta regolarmente in data 23.04.2015;

Considerato che:

- i procedimenti amministrativo e tecnico si sono conclusi favorevolmente al rilascio dell'A.I.A. in favore della Società Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. S.a.s., per la gestione di un impianto di attività di allevamento intensivo di suini di cui al punto 6.6 c), come da allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n.152/2006 modificato dal D. Lgs. n.128/2010, "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posto scrofe con impianto e con sede legale ubicate nel Comune di San Gavino Monreale (VS), Loc. Narbonis, S.P. San Gavino - Pabillonis Km.5,00;
- il Responsabile del procedimento è il Dott. Mariano Cabua;

Attestato che:

- nell'adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art.6-bis della L. n.241/1990 e dall'art.1, c.9, lett. e), della L. n.190/2012;
- al presente atto è allegato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n.11/2015 rilasciato al proponente Società Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. S.a.s.;
- dal provvedimento in allegato si evincono le condizioni in cui la Società beneficiaria dell'A.I.A. dovrà operare nella gestione dell'impianto di allevamento intensivo suinicolo;

Ritenuto di:

- procedere in merito;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D. Lgs. n.163/2006;

- il D.P.R. n.207/2010;
- la L. n.213/2012;
- l'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in L. n.102/2009;
- la L. n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- il Regolamento Provinciale di Contabilità;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.2 del 23.04.2015, relativo all'affidamento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica - Ambiente:

DETERMINA

1. di richiamare la premessa per far parte integrante del determinato;
2. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.11/2015 alla Società Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. S.a.s., con impianto e con sede legale ubicate nel Comune di San Gavino Monreale (VS), Loc. Narbonis, S.P. San Gavino - Pabillonis Km.5,00;
3. di disporre la pubblicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale su portale WEB della Provincia, così come disposto dal D. Lgs. n.46/2014;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dell'Ente e la contestuale pubblicazione all'albo pretorio della Provincia e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n.33.

Allegati:

1. A.I.A. n.11/2015.

Il Dirigente

Dr. Mariano Cabua

Redatto: C.Garau

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015** / **709**

Settore Proponente: **Area Tecnica - Ambiente**

Ufficio Proponente: **Ufficio Caccia e Tutela Fauna Selvatica**

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale - Soc. Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & C. S.a.s. di S. Gavino Monreale (VS).**

Nr. adozione settore: **20**

Nr. adozione generale: **524**

Data adozione: **10/06/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Caccia e Tutela Fauna Selvatica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis c.1, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 10/06/2015

Il Dirigente
Dr. Mariano Cabua

Visto contabile

Ufficio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si emette parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Visto Non Necessario

Data 10/06/2015

Il dirigente dell'Area Finanziaria
Dr. Mariano Cabua

Informazioni di pubblicazione

Si informa che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/06/2015 al 25/06/2015 all'albo pretorio

Sanluri li 10/06/2015

L'impiegato incaricato

Rag. Domenico Vinci

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sanluri li

Il Funzionario incaricato



Provvedimento Dirigenziale

(prot. 6431 del 11/06/2015)

SOGGETTO PROPONENTE:

Società: Azienda agricola Monreale di Pierluigi Mamusa &C. s.a.s..
Attività: impianto per l'allevamento intensivo di suini, codice IPPC 6.6(c).
Stabilimenti S.P. San Gavino - Pabillonis Km 5.00 - località Narbonis San Gavino M.le (VS).
Sede legale S.P. San Gavino - Pabillonis Km 5.00 - località Narbonis San Gavino M.le (VS).
Gestore Pierluigi Mamusa

AUTORITÀ COMPETENTE:

Ente: Provincia del Medio

Area: Tecnica Settore: Ambiente
Dirigente: Dott. Mariano Cabua
Servizio: Servizio Gestione Rifiuti, Sanzioni -
Controllo e Vigilanza Ambientale
Ufficio: A.I.A. - I.P.P.C.
R.U.P. : Dr. Carlo Garau

Tel. 070 9356453
Email cgarau@provincia.mediocampidano.it

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 11/2015

VISTO

- La Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- Il decreto legislativo 17.08.1999 n. 334 relativo al rischio di incidenti rilevanti industriali;
- Il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n° 59 recante "attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento";
- il Decreto legislativo 29 giugno 2010 n° 128 recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009 n° 69"
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e s.m.i;

Assessorato Ambiente

Autorizzazione integrata ambientale azienda agricola Monreale

TIPO DOCUMENTO : Provv. Dirigenziale
nr. 20 del 10/06/2015

C.F. 92121560921

P.I.: 02981030923

AUTORIZZAZIONE n. 11/2015 del 11/06/2015
AIA

E-MAIL gestionerifiuti@provincia.mediocampidano.it

- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 - 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
- la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
- le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie”;
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 “Disciplina regionale degli scarichi”, pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;
- il Decreto legislativo nr 46 del 4/03/2014 in attuazione della direttiva 2010/75/UE , le “linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6.: impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : a) 40000 posti pollame; b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), o c) 750 posti scrofe.”, emanate con Decreto 29 gennaio 2007 (supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007 n. 125) dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 372/99 e dell'art. 4 del D.Lgs. nr 59/05 modificato dal Dlgs nr 128/2010
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie”;
- il Decreto legislativo nr 46 del 4/03/2014 Attuazione della direttiva 2010/75/UE;

PRESO ATTO CHE

- in data 18/09/2014 prot. nr. 1582 viene presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale dalla Società “Azienda Agricola Monreale di Pierlugi Mamusa & C. s.a.s.” per l'esercizio dell'attività IPPC “impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofa - (punto 6.6 c) - all. I al d.lgs. 59/05”, ubicato nel Comune di San Gavino Monreale, loc. Narbonis S.P. San Gavino -Pabillonis Km 5, con medesima sede legale;
- in data 17/10/2014 la Provincia ha richiesto al proponente integrazione documentale;

- in data 22/12/2014 prot. nr. 15636 il proponente ha presentato le integrazioni richieste;
- in data 15/01/2015 prot. nr 392, la Provincia ha comunicato agli interessati l'avvio del procedimento per l'istanza di A.I.A.;
- in data 31/03/2015 prot. nr 3441 ai sensi del DLGS 152/06 e s.m.i. l'Arpa Sardegna ha inviato al Servizio scrivente, il proprio parere di competenza, sub condizione al rispetto delle indicazioni contenute nel parere medesimo e che saranno disaminate nel corso della conferenza di cui trattasi.
- l'iter istruttorio è tenuto agli atti della Provincia;
- il gestore dell'impianto ha versato gli oneri di istruttoria previsti;
- non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 delle linee guida regionali in materia di AIA;
- l'impianto in argomento non risulta in possesso di certificazione ambientale;
- il Sindaco del Comune di San Gavino Monreale non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

DETERMINA

ART. 1 AUTORIZZAZIONE AIA

- Di rilasciare al sig. Pierluigi Mamusa, in qualità di gestore dell' "Azienda agricola Monreale", l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'impianto, con attività di allevamento intensivo di suini di cui al p.to 6.6 c come da allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 modificato dal d.lgs. 128/2010 "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe", ubicato nel Comune di San Gavino M.le, in località Narbonis, con sede legale: S.P. San Gavino/Pabillonis Km 5. 09037 San Gavino Monreale (VS);

ART. 2 CONDIZIONI

- Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni riportate nelle norme e regolamenti elencati in premessa.

ART. 3 ASSETTO IMPIANTISTICO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- La presente autorizzazione integrata ambientale è riferita all'impianto complessivo costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche strettamente interconnesse:
 1. capannoni per parto suini;
 2. capannoni per parto svezzamento suini;
 3. capannoni per fecondazione suini;
 4. capannoni per accrescimento, preingrasso e ingrasso suini;
 5. capannoni per gestazione suini;
 6. locali dosaggio farine;
 7. locale gruppo elettronico;
 8. cabina elettrica;
 9. silos mais;
 10. locali quarantena;
 11. impianto stoccaggio e dosaggio farine;
 12. impianto biogas;
 13. locale comando pompe pivot;
 14. riserva idrica e potabilizzatore.
- L'attuale ordinamento dell'azienda è zootecnico suinicolo, con stabulazione di suini a ciclo chiuso con una base riproduttiva di 1200 scrofe, di cui 1100 per produzione di capi destinati all'ingrasso e 100 per la produzione di scrofette per la rimonta interna.

- La descrizione dei ricoveri è riportata nella tabella seguente.

Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Capienza effettiva (n.)	Peso vivo mediamente presente (t/a)
Parto	Gabbie con PTG e fossa sottostante in pendenza e raccolta deiezioni nella parte posteriore con svuotamento bisettimanale	292	53
svezzamento	Box con PTG e fossa sottostante in piano e svuotamento a vacuum bisettimanale	3403	53
Fecondazione	PPF con fossa sottostante di raccolta deiezioni e con svuotamento bisettimanale	361	65
Gestazione	PPF con fossa sottostante di raccolta deiezioni e con svuotamento bisettimanale box con PP interno e area esterna scoperta in PP; lavaggio con acqua	604	109
Accrescimento	Box con PTF, fossa sottostante in pendenza con profondità max 50 cm e con svuotamento a vacuum bisettimanale box con PTF, fossa sottostante in pendenza con profondità max 50 cm e con svuotamento a vacuum bisettimanale	5328	208
Verri	Box con PTF, fossa sottostante in piano (max 50 cm) per raccolta deiezioni e svuotamento tipo vacuum bisettimanale	14	3
Ingrasso	Box con PTF, fossa sottostante in piano con profondità max 50 cm e svuotamento a vacuum/ raschiatore bisettimanale	4500	349
Quarantena	Box con PP interno e area esterna scoperta in PP; lavaggio con acqua	10	1
Totale		14512	839


- La produzione effettiva dell'anno di riferimento (2006) è quella che l'azienda prevede di conseguire anche negli anni a venire, non essendo intenzionata a sfruttare la capacità massima di produzione.
- Le dimensioni dell'insediamento sono descritte nella tabella seguente:

Superficie dell'impianto/complesso IPPC [m ²]					
Totale	Coperta totale	Coperta interessata attività zootecnica	Scoperta interessata attività zootecnica	Scoperta non interessata attività zootecnica	Scoperta vasche e platee
54.311*	17.252	15.422	1.352	21.208	14.114

*non è considerata la SAU utilizzata per lo spandimento agronomico degli effluenti.

- L'Azienda agricola Monreale è situata in località Narbonis, agro di San Gavino Monreale (VS), lungo la Strada Provinciale San Gavino - Pabillonis al km 5. Il sito ricade all'interno della tavoletta al 25.000 dell'IGM n. 547 IV (San Gavino Monreale).

Inquadramento territoriale Azienda Agricola Monreale "Mamusa"



ART. 4 QUADRO PRESCRITTIVO

4.1 OSSERVAZIONI GENERALI

In merito alle prescrizioni contenute nel presente articolo va precisato che la Provincia si riserva di valutare i contenuti delle proposte operative e dei piani di adeguamento presentati dal gestore, in seconda istanza e di apporre eventuali modifiche.

Il gestore dovrà comunicare alla Provincia, all'ARPAS, al Comune e alla ASL di Sanluri, **tempestivamente e non oltre 1 ora**, a mezzo fax, eventuali malfunzionamenti o avarie di impianto (incidenti). Tale comunicazione dovrà essere seguita, entro 15 giorni, da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse ed i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.

Il Gestore dovrà notificare all'autorità competente e all'ARPAS anche eventuali effetti negativi sull'ambiente riscontrati nella gestione dell'attività e deve conformarsi alla decisione da esse eventualmente indicate sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

4.2 ARIA

4.2.1.1.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Il quadro emissivo relativo alla tipologia dell'impianto risulta essere principalmente di tipo "diffuso" e così generato:
 1. ricambio continuo d'aria per il condizionamento termico dei capannoni di stabulazione asserviti da ventilazione forzata;
 2. trattamento degli effluenti liquidi nelle vasche di maturazione.

Entrambe le fonti sopra descritte liberano sostanze odorigene contenenti modeste quantità di ammoniaca, metano e composti solforati.

Nell'impianto sono presenti tre punti di emissione convogliata " scarsamente rilevanti"

- E1 cogeneratore CAT da 200Kw alimentato a Biogas
- E2 caldaia BALTUR da 560 KW alimentata a gasolio;
- E3 camino mulino a martelli per granaglie 8 rilevante per polveri e dotato di filtro di abbattimento)

4.2.1.1.1.2 EMISSIONI DOVUTE ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE E1 E CALDAIA E2

- l'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, così come la caldaia alimentata a gasolio, avendo una potenza termica nominale inferiore a 1 MW, come riportato nell'elenco di cui alla Parte I dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs . 152/06, comma bb) art. 272 c. 1, sono tra quelli non soggetti alla comunicazione sulla base di quanto richiamato dalla DGR nr. 9/42 del 2012;
- Per quanto riguarda il biogas prodotto dal digestore questo deve avere un contenuto in metano superiore al 30% vol. Il biogas all'atto dell'alimentazione non deve contenere liquidi, per cui deve essere prevista l'eliminazione delle condense;
- il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v, secondo quanto specificato nell'Allegato X alla Parte V, Parte II, Sezione 6 punto 2;
- per il punto di emissione suddetto, devono essere rispettati i limiti (allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 parte III, punto 1.3 lettera a);
- gli impianti di abbattimento installati devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- i punti di emissione devono essere dotati di apposito bocchello di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo deve essere reso accessibile agli organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza;
- il titolare dell'autorizzazione AIA deve adottare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di:
 - orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - data, orario e risultati delle misurazioni effettuate sugli effusi gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi.
- Tale registro deve essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo.
- I requisiti del biogas devono essere verificati mediante analisi con periodicità annuale ed i dati tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- Il gestore dovrà definire, entro 90 gg, le modalità con cui intende rilevare in continuo la temperatura e la portata del biogas prodotto in ingresso al sistema di combustione o in alternativa indicare eventuali soluzioni che consentano l'effettuazione di stime sulle performance dell'impianto.

4.2.1.1.1.3 EMISSIONI IMPIANTO DI MOLITURA E3

- Le emissioni provenienti dai silos derivanti da operazioni periodiche di caricamento dei mangimi si ritengono “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” in relazione alla frequenza e alla modalità di scarico e travaso degli stessi
- Nel Molino è installato un sistema di aspirazione concentrata (tipo cappa) in cui l'aria aspirata deve essere trattata con un filtro avente caratteristiche tali da assicurare un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 98% delle emissioni in ingresso.
- Per il punto di emissione relativo all'impianto di molitura, il gestore è tenuto al rispetto del seguente limite (Parte II all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06):

Polveri totali:

1. 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
2. 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h.

4.2.1.1.1.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA DAI RICOVERI SUINICOLI

- L'azienda, per i propri punti di emissione, è tenuta al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Parte II all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

4.3 ODORI

- Per quanto riguarda le problematiche relative agli odori, questi sono diffusi dai punti di emissione posizionati al di sopra di ogni capannone e costituiti dalle bocche di ventilazione per l'estrazione parcellizzata dell'aria dai ricoveri.
- Il centro zootecnico è ubicato in una zona isolata rispetto alla presenza di edifici abitativi, di servizio e di nuclei abitativi. Le tecniche BAT applicate nei settori di allevamento (Vacuum system, raschiatori) consentono di ridurre nella fase di stabulazione la produzione di ammoniaca e metano (software NetIPPC), inoltre il recupero del biogas annulla le emissioni in fase di stoccaggio delle deiezioni.
- Il gestore nelle attività di pulizia e allontanamento delle deiezioni prodotte dall'allevamento deve garantire di operare con buona pratica al fine di tenere sotto controllo le emissioni odorigene moleste.

4.4 ACQUA

4.4.1) ACQUE METEORICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO

- Le acque di prima pioggia non presentano potenziali fenomeni di contaminazione, ai sensi della DGR n. 69/25 del 2008, in quanto le attività sporchevoli sono condotte all'interno di spazi coperti e le suddette acque cadenti sulle coperture e sulle pavimentazioni esterne, vengono canalizzate ed indirizzate verso compluvi adiacenti e disperse naturalmente nei campi limitrofi.
- Il Gestore dovrà comunque controllare verificare che:
 - Sia ridotto al minimo l'eventualità di una possibile di contaminazione delle acque meteoriche da oli lubrificanti e solventi vari ricadenti sui piazzali attraverso la realizzazione di sistemi di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia.
 - Apposita planimetria dovrà riportare l'ubicazione di:

1. superfici aziendali impermeabilizzate e non impermeabilizzate;
 2. punti d'immissione delle acque di dilavamento meteorico nel corpo recettore;
 3. aree destinate allo stoccaggio di combustibili e al rifornimento dei mezzi, esistenza di eventuali sistemi di protezione da sversamenti accidentali;
 4. aree di sosta e movimentazione automezzi.
- In nessun caso le acque meteoriche dilavanti le superfici aziendali potranno essere convogliate al digestore anaerobico se non a seguito di opportuno trattamento.
 - L'approvvigionamento idrico avviene attraverso un pozzo per il quale il gestore è in possesso di concessione all'utilizzo dell'acqua sotterranea nr. 87C del 12/07/2011 rilasciata dalla Provincia. Il pozzo esistente è in grado di garantire le quantità necessarie al fabbisogno idrico dell'azienda ed essendo queste limitate. Per tale ragione non è necessaria la predisposizione di sistemi di recupero e accumulo delle acque meteoriche.
 - Il pozzo dovrà essere munito di un contatore per verificare il consumo effettivo e permettere quindi di individuare eventuali sprechi o perdite nella rete o tarature difettose degli impianti di adduzione.
 - Deve essere predisposto un sistema di registrazione dei parametri rilevati dagli strumenti di misura delle acque prelevate e impiegate, con indicazione di data e ora delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli organi di controllo. Apposito documento, da produrre nei termini indicati per l'installazione dei contatori, dovrà illustrare le tecnologie adottate e l'ubicazione degli strumenti installati.

4.4.2) ACQUE REFLUE

- L'impianto è dotato di un digestore anaerobico per la produzione di biogas. Questo viene alimentato da una vasca di omogeneizzazione alla quale confluiscono gli scarichi idrici ossia: acque di lavaggio dei locali contenenti le deiezioni animali, acque di sanificazione e quelle provenienti dai servizi igienici ad uso del personale. Per tanto l'impianto non produce scarichi idrici, in quanto gli effluenti, una volta trattati, vengono riutilizzati in agricoltura, ai sensi del Dm 07/04/2006, secondo le modalità riportate in Tab. 6 dell'Allegato 2a (relazione tecnica dei processi produttivi) alla domanda A.I.A..

4.4.3) SPANDIMENTI

- In merito alla gestione degli effluenti prodotti il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- La pratica di spandimento al suolo degli effluenti è eseguita su terreni agricoli dei quali il gestore attesta la disponibilità, per proprietà o in base a regolare contratto di affitto o tramite gli Atti di assenso allo spargimento.
- Dal Piano di utilizzazione agronomica (PUA) redatto ai sensi dell'art. 19 del Decreto 7 aprile 2006 recepito dalla Regione Sardegna con la Deliberazione di Giunta n. 69/25 del 10.12.2008 e della DGR nr. 21/34 del 2013 art. 21 e s.m.i., allegato alla domanda di AIA, emerge che il gestore è in grado di garantire il riutilizzo in agricoltura degli effluenti prodotti, mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali.
- Il gestore dovrà adottare un sistema informatizzato di gestione degli spandimenti di liquame che consenta di individuare i terreni da fertilizzare e di memorizzare tutti i dati ad essi relativi (tipologie di colture, dosi applicate, date di intervento, modalità di spandimento, rese previste....). Il programma dovrà tener conto dell'età del liquame;
- Dovranno essere descritte le modalità di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici esplicitando le dimensioni e le caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili, le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti e le dosi di applicazione, che dovranno essere conformi inoltre al codice di buona pratica agricola.

- Dovrà essere quantificato il volume degli effluenti prodotti dall'attività di allevamento, mediante l'installazione di idoneo misuratore di portata o, qualora ciò non sia possibile, attraverso misuratori di livello da installare sui contenitori per lo stoccaggio effluenti o altri idonei sistemi in grado di rilevare le quantità prodotte. I dati rilevati dovranno essere annotati periodicamente su apposito registro da conservarsi presso l'azienda.
- Durante i periodi nell'anno in cui saranno effettuati gli spandimento dei reflui zootecnici in agricoltura, il gestore ne darà comunicazione alla provincia indicando i terreni del PUA che saranno utilizzati;

4.5 RUMORE

- Il gestore dovrà rispettare i contenuti della legge 447/95 e successivi decreti attuativi e ai sensi della Delibera Regionale del 2008 in materia di inquinamento acustico.
- Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, se applicabili.
- Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.
- Tutte le macchine devono essere a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori. I livelli sonori medi sulle 8 ore del turno lavorativo non devono superare gli 80 dB (A) misurate alla quota di 1,6 m dal suolo e a distanza di 1 m da ogni apparecchiatura. Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate.

4.6 RIFIUTI

- Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà avvenire secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie, con particolare riferimento alla miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi con rifiuti speciali pericolosi;
- Il deposito temporaneo dovrà avvenire esclusivamente al riparo dal dilavamento meteorico per quelle tipologie che possono rilasciare sostanze inquinanti e comunque all'interno di contenitori a tenuta. Per le rimanenti tipologie dovranno comunque essere adottate le cautele del caso onde impedire la contaminazione dell'ambiente;
- Il gestore dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati i rifiuti prodotti dall'attività lavorativa, per le varie fasi di gestione (trasporto - smaltimento - recupero), siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/06 parte IV e s.m.i.;
- Dovranno essere sempre presenti presso lo stabilimento i registri di carico/scarico che andranno tenuti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/06 parte IV e s.m.i. compresi i MUD annuali. Dovranno essere altresì conservate presso lo stabilimento le copie dei formulari d'identificazione dei rifiuti;
- Allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, inoltre detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;

4.7 GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

- Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il Piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei

Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il Piano di emergenza.

- Il gestore deve, inoltre, mantenere aggiornate tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo ed in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- Come richiesto dalla relazione tecnica (allegato 2a alla domanda di AIA), il gestore è tenuto a fornire un'analisi della gestione dei malfunzionamenti (prevenzione dei guasti all'impianto, sistemi di sicurezza e controllo per l'intero impianto, misure di prevenzione e lotta antincendio) e degli eventuali incidenti ambientali accaduti con i relativi interventi adottati e i risultati raggiunti; inoltre è necessario indicare le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto.

4.8 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

- L'Azienda deve dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), standardizzato o non standardizzato. E' opportuno attivare le procedure per la certificazione ambientale ISO 14001 o, preferibilmente, per l'adesione al sistema EMAS.
- In generale, il sistema di gestione ambientale dovrà contenere le seguenti componenti:
 - definizione di una politica ambientale;
 - pianificazione e fissazione di obiettivi;
 - programma di gestione;
 - programma di sorveglianza e controllo;
 - preparazione del rapporto ambientale;
 - convalida del sistema di gestione ambientale;
 - procedure di dismissione;
 - sviluppo di tecnologie pulite.
- Il sistema di gestione ambientale deve prevedere adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza ed i rischi ambientali, ed il loro addestramento.
- Tutte le attività connesse con la gestione dell'allevamento e le varie procedure operative che le regolamentano devono pertanto far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'azienda dovrà attenersi.

4.9 COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

- È necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda la diffusione dei dati sulla gestione dell'impianto.

4.10 LIMITAZIONE DELLE INFESTAZIONI

- La buona conduzione dell'azienda rappresenta la prima condizione per la riduzione del pericolo di infestazioni da insetti e roditori. La gestione dell'azienda deve prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata. Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione anche nelle ore notturne.

Art. 5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Il gestore è tenuto ad adottare quanto dichiarato all'interno della domanda di AIA, come piano di ulteriore miglioramento futuro articolato nelle seguenti buone pratiche di allevamento ascrivibili alle MTD:
 - attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale;
 - accurata registrazione dei consumi di energia e di materie prime come l'acqua, i mangimi, i farmaci veterinari, ecc.;
 - predisposizione di una procedura di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste o di incidenti, come inquinamento delle acque superficiali o profonde o rischi di incendi;
 - messa a punto di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per avere la sicurezza che le strutture e le attrezzature siano sempre in buone condizioni operative;
 - interventi sulle strutture di servizio (silos dei mangimi, aree di servizio, ecc.) perché siano sempre pulite e asciutte;
 - pianificazione dell'attività del sito nel modo più appropriato: acquisto e consegna di combustibili e lubrificanti, di mangime, farmaci veterinari. Particolare cura verrà data alla pianificazione dell'attività di gestione della linea di trattamento liquami per mantenerla in efficienza ed assicurare continuità di prestazioni nel tempo.
 - Ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e all'ARPAS eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.
 - Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 5 del decreto legislativo nr 152/06, come modificato dal Dlgs nr 128/10, che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
 - Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 lettera c del decreto legislativo nr 152/06, che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

5.1 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

- a) La ditta deve comunicare alla Provincia, Comune, ARPA, la data di cessazione dell'attività;
- b) Entro 60 giorni dalla data di cui sopra la ditta deve presentare al Comune, Provincia e ARPAS, un progetto definitivo di dismissione dell'impianto e ripristino del sito, oggetto di valutazione da parte degli enti competenti ai sensi della normativa in vigore.
- c) Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, l'Azienda dovrà comunicare alla Provincia e al Comune di San Gavino Monreale la data di inizio lavori;
- d) I rifiuti prodotti dalle attività di dismissione dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni delle normative vigenti in materia di gestione e smaltimento rifiuti, dalle ditte incaricate allo smantellamento;
- e) Tutto il materiale prodotto dalla demolizione dovrà essere rimosso dalle aree interessate, attuando, ove possibile, la raccolta differenziata dei materiali recuperabili (metallo, vetro, cavi, ecc.);
- f) Al completamento dei lavori di demolizione, tutte le aree liberate dovranno risultare pulite, livellate e riportate al loro stato originario;
- g) A lavori ultimati, l'Azienda dovrà comunicare alla Provincia e al Comune di San Gavino Monreale la data di conclusione dei lavori.

ART. 6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Sarà utilizzato il PMC presentato dalla società nella documentazione allegata alla domanda di rilascio di AIA i quale però dovrà essere implementato, entro 60gg a fare data dal rilascio del presente provvedimento, per quanto concerne il piano di spandimento dei reflui e dei solidi zootecnici ad uso agronomico per qualità e quantità.
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato è stato predisposto in conformità alle indicazioni della ex normativa IPPC, (D.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. ed alle Linee Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005) attualmente regolata in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla Parte Seconda - Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Il Piano è relativo sia all'attività IPPC n. 6.6 (c) (Allegato VIII alla parte 2^ del D. Lgs. 152/06) che alle attività non IPPC della Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa S.a.s. sita in Località "Narbonis" al Km 5,000 della S.P. San Gavino - Pabillonis, nel Comune di San Gavino Monreale (VS).
- Tale piano è parte fondamentale ed integrante dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed è vincolante per il gestore che dovrà attuarlo rispettando tutte le procedure di monitoraggio e controllo qui descritte. Ogni modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Competente e all'ARPAS.
- Il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività analitiche in autocontrollo con un anticipo di almeno 30 giorni , al fine di una eventuale partecipazione della stessa alle dette attività.

6.1 OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

- Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o emessi da enti di normazione . Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo si faccia riferimento alle metodiche previste nel DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Resta inteso che deve essere presa sempre la versione più aggiornata di tali metodi. Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

6.2 EVITARE LE MISCELAZIONI

- Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

6.3 FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

- Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

6.4 MANUTENZIONE DEI SISTEMI

- Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni.
- Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

6.5 EMENDAMENTI AL PIANO

- Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.
- La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

6.6 ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

- Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) scarichi
 - b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
 - c) punti di emissioni sonori nel sito
 - d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

Art. 7 RESPONSABILITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO

7.1 ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

- Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

7.2 ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

- L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:
 - n.1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;
 - n. 2 visite in impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.
- ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC rappresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.
- Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori ecc.)	10
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formazione, ecc.)	2 nell'arco di validità dell'AIA

Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Emissioni in atmosfera camino	2 nell'arco di validità dell'AIA
		Analisi matrici solide: rifiuti recuperati (materie prime)	
		Analisi acque dei pozzi, acque di scarico, acque di prima pioggia	
Misure		Rumore in caso di modifiche sostanziali	

ART. 8 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

8.1 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI

- La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.
- I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.
- Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

8.2 MODALITÀ E FREQUENZA DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO

- Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale, in modo da permettere l'elaborazione dei dati, e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS e dovrà risultare completa di tutte le informazioni sui risultati del programma di sorveglianza e controllo.
- Il report annuale deve anche comprendere una relazione circa la conformità alle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo.

ART. 9 DURATA

- Come previsto dal Dlgs nr. 46/2014, che ha modificato il Dlgs nr. 152/06, la presente autorizzazione ha durata di dieci anni decorrenti dalla data di rilascio.
- Si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi prima della citata scadenza

ART. 10 RIESAME

- Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 128/10 che modifica l'art. 29 octies del D.lgs. nr 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:
 - a) L'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

- b) Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - c) La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
- A tale riguardo si prescrive che il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 128/10 che modifica l'art. 29 octies del D.lgs. nr 152/06 e s.m.i , la documentazione necessaria a procedere al riesame.

ART. 11 MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

- Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. nr 152/06 e s.m.i come modificato dall'art. 2 del Dlgs 128/10.
- Nel caso di modifiche progettate che risultino sostanziali, il gestore dell'impianto dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 e 2.

ART. 12 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

- Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 29 decies del D.lgs. nr 152/06 come modificato dall'art. 2 del Dlgs 128/10 . Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.
- Il gestore dovrà inoltre inviare alla Provincia, all'ARPAS e al Comune di san Gavino Monreale i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al precedente art.4.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 29 undicies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 2 del Dlgs 128/10 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

ART. 13 ONERI DI CONTROLLO

- Il gestore dell'impianto, è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui previsto dal Dlgs 152/06 art 29 decies. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso. Il mancato pagamento della tariffa dovuta determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 come integrato nel Codice Unico Ambientale (DLgs n 152/06) con il DLgs. n.128/2010.

ART.14 ALTRI OBBLIGHI

- Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 5 del decreto legislativo nr 152/06, come modificato dal Dlgs nr 128/10, che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

- Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 lettera c del decreto legislativo nr 152/06, che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.
- Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 15 INNOSSERVANZA PRESCRIZIONI E SANZIONI

- L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione e dall'ARPAS.
- Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzate e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e in particolare caso di:
 - Omissione della comunicazione di cui all'art. 29 decies del D.lgs. 152/06
 - Mancata trasmissione dei dati ambientali;
 - Mancato pagamento delle tariffe sui controlli;
- si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. nr. 128/10 e secondo la gravità delle infrazioni:
- Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- Alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- Alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
- Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. nr. 128/10.

Art. 16 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

- La presente autorizzazione, sostituisce eventuali precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Art. 17 RICORSO

- Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

Art. 18 ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

- La presente Determinazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. nr 152/06, non esime la Società Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa S.a.s. dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 19 DATI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- Ai sensi degli art. 29 quater comma 12, del D.lgs. nr 152/06, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia del Medio Campidano, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Sanluri, via Paganini, 22.

Art. 20 - ALTRE SPECIFICHE

- Il Soggetto Gestore, nel corso delle operazioni autorizzate dal presente atto, è comunque tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti anche in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- il Gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche progettuali dell'impianto, come definite dall'art. 29 nonies c. 1 lettera m del D.lgs nr 152/06 nonché variazioni di titolarità della gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 29 nonies c. 4 dello stesso decreto legislativo.

Si precisa ottemperando a quanto prescritto dall'art. 5 c.3 della Legge 241/1990 che:

- a) l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Provvedimento amministrativo è il Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche - Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente, con sede in Via Paganini 22 - 09025 Sanluri;
- b) è stata assegnata al Dott. Carlo Garau la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto;
- c) copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche - Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente - Ufficio AIA e IPPC in via Paganini 22 - 09025 Sanluri;
- Ai sensi della succitata Legge i soggetti interessati possono presentare ricorso gerarchico a questa Amministrazione, nei modi di legge, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna ed in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

Il Dirigente

Dott. Mariano Cabua